

**Bruxelles, 24 ottobre 2025
(OR. en)**

14500/25

**MAP 98
DELECT 162**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 7084 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 22.10.2025 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 7084 final.

All.: C(2025) 7084 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2025
C(2025) 7084 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.10.2025

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 9 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la revisione delle soglie delle concessioni.

L'articolo 9 della direttiva 2014/23/UE prevede inoltre il ricorso alla procedura d'urgenza, conformemente all'articolo 49 di tale direttiva, in caso di limiti di tempo.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, il calcolo delle soglie deve essere effettuato sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali dell'Unione europea devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre.

Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti governativi della Commissione in materia di appalti pubblici è stato consultato in merito al presente regolamento e alla comunicazione che lo accompagna.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il calcolo delle soglie per le direttive sugli appalti pubblici è un'operazione puramente matematica. Pertanto la revisione delle soglie è un mero esercizio tecnico che deve essere effettuato ogni due anni in conformità alle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio. Lo scopo degli adeguamenti è compensare eventuali fluttuazioni valutarie tra i firmatari che potrebbero incidere sulla misura in cui i loro mercati degli appalti sono aperti alla concorrenza di società di altri paesi firmatari.

L'AAP stabilisce le soglie in diritti speciali di prelievo e dispone di un meccanismo che consente di ricalcolare ogni due anni il controvalore delle soglie nelle valute delle parti. A tale meccanismo è conferito valore giuridico dall'articolo 9 della direttiva 2014/23/UE.

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'AAP.

¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.10.2025

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE² il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici³ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore sia superiore o uguale agli importi ("soglie") stabiliti nell'accordo stesso, che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell'accordo, è opportuno rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, le soglie per il periodo 2026-2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

¹ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>.

² Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj)).

³ Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, "5 538 000 EUR" è sostituito da "5 404 000 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.10.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN